



## Sommario

<b>LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013: LEGGE DI STABILITA' 2014</b> .....	<b>2</b>
ACQUISTO DI PUBBLICITA' ON-LINE (WEB TAX) – COMMI 33 E 178 .....	2
SOCIETA' DI PERSONE E SRL AGRICOLE – COMMA 36 .....	2
PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVI – COMMI DA 49 A 50.....	2
AGEVOLAZIONI PER ATI E RTI - COMMI DA 56 A 59.....	3
DECADENZA CONTRIBUTI PUBBLICI - COMMI 60 E 61.....	3
IMPOSTA DI REGISTRO LEASING IMMOBILIARI (LEGGE 147 DEL 27/12/2013 ART.1 COMMI 60 E 61).....	3
SOPPRESSIONE OBBLIGO EMISSIONE FATTURA AUTOTRASPORTATORI – COMMA 95 .....	3
AUMENTO DELLA DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE – COMMA 127.....	3
DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE – COMMA 132 .....	4
DEDUZIONE ACE E INCREMENTO DELL'ALIQUOTA - COMMI 137 E 138 .....	4
DECORRENZA OBBLIGO APE COMMA 139, LETT. A) .....	5
NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENRGETICA - COMMA 139, LETT. B) E C) .....	5
NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - COMMA 139,LETT. C) E D) .....	6
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI – COMMI DA 140 A 146 .....	7
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – COMMA 156.....	8
PERDITE SU CREDITI – COMMI 160 LETT.B) E 161 .....	8
DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING – COMMI 162 E 163.....	8
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI – COMMA 173 .....	9
ONERE DEDUCIBILE PER SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE – COMMA 174.....	9
LAVORATORI TRANSFRONTALIERI - COMMA 175 .....	9
5% DELL'IRPEF – COMMA 205 .....	10
8% DELL'IRPEF – COMMA 206.....	10
TRASFER PRICING E RIFLESSI IRAP – COMMI DA 281 A 284 .....	10
COMPENSAZIONE CREDITI DI IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000 – COMMA 574 .....	10
IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONI PRODOTTI FINANZIARI – COMMA 581 .....	11
CONTRASTO RIMBORSI INDEBITI MOD.730 – COMMI DA 586 A 589 .....	11
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – COMMA 590 .....	11
IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTO TERRENI – COMMI 608 E 609 .....	11
TARDIVA/OMESSA PRESENTAZIONE TELEMATICA – COMMA 616 A) .....	12
DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO – COMMI DA 618 A 624.....	12
<b>SCADENZIARIO 2014 GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO</b> .....	<b>12</b>
GENNAIO.....	12
FEBBRAIO .....	13
MARZO.....	14

**LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013: LEGGE DI STABILITA' 2014**

È stata pubblicata sul S.O. n. 87/L della G.U. 27.12.2013, n. 302 la Finanziaria 2014 (Legge 27.12.2013, n. 147), c.d. "Legge di stabilità 2014", in vigore dall'1.1.2014, che si compone di 1 articolo suddiviso in 561 commi.

Qui di seguito riportiamo gli articoli che riteniamo i più significativi.

**ACQUISTO DI PUBBLICITA' ON-LINE (WEB TAX) – COMMI 33 E 178**

Dal **1.7.2014**:

- ✓ **i soggetti passivi IVA** devono effettuare gli **acquisti di pubblicità on-line nonché di link sponsorizzati**, anche attraverso centri media e operatori terzi, **da soggetti titolari di partita IVA in Italia**;
- ✓ **gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati** che appaiono sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili in Italia durante la visita ad un sito Internet o la fruizione di un servizio on-line **devono essere acquistati esclusivamente da soggetti titolari di partita IVA in Italia**. Ciò anche se l'operazione di compravendita è effettuata tramite centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

**Il pagamento dell'acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari va effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario / postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario**, o con altri strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni.

Con uno specifico Provvedimento l'Agenzia delle Entrate individuerà le modalità di trasmissione telematica delle informazioni necessarie ad effettuare i controlli.

[Torna all'indice](#)

**SOCIETA' DI PERSONE E SRL AGRICOLE – COMMA 36**

Le **società agricole** non costituite in forma di Spa (Snc, Sas, Srl e società cooperative) **dal 1.01.2014 potranno ancora optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie**.

Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le Srl, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, **il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%**.

[Torna all'indice](#)

**PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVI – COMMI DA 49 A 50**

Dal **1° gennaio 2014** per il **pagamento di canoni di locazione di immobili abitativi** sarà obbligatorio l'uso di mezzi di pagamento tracciabili, come ad esempio assegni o bonifici, **non potrà più essere utilizzato il contante**, a prescindere dall'importo del canone di locazione, e quindi anche se inferiore a 1.000€.

La sanzione in caso di violazione va dall'1% al 40% dell'importo trasferito.

[Torna all'indice](#)



*AGEVOLAZIONI PER ATI E RTI - COMMI DA 56 A 59*

A far data dal 2014 e per il 2015 è istituito un fondo a sostegno delle imprese che costituiscono un'associazione temporanea di imprese (ATI) o un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) per svolgimento di attività manifatturiera sostenibile e di artigianato digitale, promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware, al fine di incentivare la nascita di forme di collaborazione tra tali attività produttive.

Le risorse sono in particolare indirizzate a chi opera in collaborazione con istituti di ricerca e sviluppo, università ed istituzioni scolastiche.

[Torna all'indice](#)

*DECADENZA CONTRIBUTI PUBBLICI - COMMI 60 E 61*

Al fine di disincentivare la delocalizzazione in Paesi extraUE delle imprese italiane ed estere, operanti in Italia, è prevista la decadenza dai contributi pubblici in c/capitale erogati alle stesse dal 2014, con conseguente obbligo di restituzione, qualora entro 3 anni dalla concessione del contributo, le stesse de localizzino la produzione nei summenzionati paesi, con riduzione del personale di almeno il 50%.

[Torna all'indice](#)

*IMPOSTA DI REGISTRO LEASING IMMOBILIARI (LEGGE 147 DEL 27/12/2013 ART.1 COMMI 60 E 61)*

A far data dal 2014 è previsto l'assoggettamento all'imposta di registro del 4% della cessione, da parte dell'utilizzatore, di un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile strumentale, anche da costruire e ancorché la medesima cessione sia soggetta ad IVA ai sensi dell'art.10, c.1 D.P.R. 633/72 (ossia se effettuata dall'impresa costruttrice o di ripristino entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o del ripristino).

L'imposta di registro è determinata sul corrispettivo pattuito aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

[Torna all'indice](#)

*SOPPRESSIONE OBBLIGO EMISSIONE FATTURA AUTOTRASPORTATORI – COMMA 95*

Si ricorda che, in ottemperanza all'art.83 bis, comma 12, DL n.112/2008, il termine di pagamento del corrispettivo dovuto in forza dei contratti di trasporto merci su strada non può essere superiore a 60 giorni, decorrenti dall'emissione della fattura da parte del creditore.

A questo proposito, si segnala che la Legge 147 del 27/12/2013 art.1 comma 95 ha soppresso l'obbligo per gli autotrasportatori di emettere fattura entro la fine del mese di svolgimento della prestazione.

[Torna all'indice](#)

*AUMENTO DELLA DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE – COMMA 127*

Per il 2014 la legge di stabilità apporta piccoli aumenti alle detrazioni Irpef spettanti ai lavoratori per lavoro dipendenti e assimilati. La detrazione base di € 1.840 passerà dal 2014 a € 1.880.

Contestualmente sono state modificate anche le soglie di reddito su cui commisurare la detrazione che verrà così calcolata:



Reddito complessivo	Detrazione spettante
Non superiore a € 8.000	€ 1.880
Superiore a € 8.000 ma non a € 28.000	€ 978+ [ 902+ (€28.000 – reddito complessivo)/€20.000]
Superiore a € 28.000 ma non a € 55.000	€ 978+ [ (€ 55.000 – reddito complessivo)/€27.000]

[Torna all'indice](#)

#### DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE – COMMA 132

A partire dall'esercizio 2014 per i datori di lavoro che assumono **nuovi dipendenti a tempo indeterminato aumentando il numero dei lavoratori impiegati rispetto all'anno precedente** è prevista una nuova deduzione IRAP.

Per poter usufruire della nuova deduzione è necessario che l'impresa incrementi il numero dei lavoratori impiegati con contratti a tempo indeterminato rispetto al numero medio dell'esercizio precedente. Per evitare abusi l'incremento dovrà essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali eventualmente verificatesi in società controllate o collegate (art. 2359 C.c).

Per le imprese di nuova costituzione, non rileveranno gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo una parte dell'attività di imprese preesistenti salvo che non siano attività sottoposte a limiti numerici o dimensionali.

**L'importo deducibile è pari a € 15.000 annui** per ciascun nuovo dipendente assunto; la deduzione complessivamente non potrà comunque eccedere l'incremento per il costo di lavoro dipendente iscritto nelle voci B9) e B14) del conto economico. La deduzione sarà usufruibile per l'anno di nuova assunzione e per i due esercizi successivi.

La nuova deduzione si cumula con quella già prevista dalla legge Irap riguardante la deduzione integrale dei contributi previdenziali e assistenziali e con quella fissa di € 7.500 a dipendente (€ 13.500 per donne e giovani under 35).

**Ricordiamo che nel complesso tutte le deduzioni non potranno comunque eccedere il totale degli oneri per il personale a carico del datore di lavoro.**

[Torna all'indice](#)

#### DEDUZIONE ACE E INCREMENTO DELL'ALIQUOTA - COMMI 137 E 138

È aumentata la misura dell'aliquota ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. deduzione ACE applicabile:

- ✓ all'incremento di capitale proprio (patrimonio netto, se inferiore) per le società di capitali;
- ✓ al patrimonio netto risultante alla fine dell'esercizio per imprese individuali e società di persone;

In particolare, l'aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata:

- ✓ 4% per il 2014;



- ✓ 4,5% per il 2015;
- ✓ 4,75% per il 2016.

Ai fini della determinazione dell'acconto IRES / IRPEF 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l'aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014; 4% per il 2015).

L'aliquota sarà determinata con un apposito DM da emanare entro il 31.1 di ogni anno a decorrere dal 2017 (settimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2010).

[Torna all'indice](#)

#### *DECORRENZA OBBLIGO APE COMMA 139, LETT. A)*

La legge di Stabilità ha modificato la decorrenza dell'obbligo, a pena di nullità, di allegare l'APE (attestato di prestazione energetica) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione. L'obbligo decorre ora dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee Guida di Certificazione Energetica degli edifici, contenute in apposito decreto interministeriale ancora da emanare.

Il successivo decreto "Destinazione Italia" ha ulteriormente modificato la norma prevedendo:

- ✓ che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- ✓ copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
- ✓ In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria (e non più alla nullità del contratto) da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione varia da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i 3 anni, essa è ridotta alla metà (da euro 500 a euro 2.000).
- ✓ L'accertamento e la contestazione della violazione sono effettuati dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione, dall'Agenzia delle Entrate.
- ✓ Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse fino al 23.12.2013, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

[Torna all'indice](#)

#### *NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - COMMA 139, LETT. B) E C)*

In conseguenza delle modifiche apportate dalla Legge 147 del 27/12/2013 art.1 al comma 139 lett. b e c, è stata disposta una proroga della detrazione IRPEF/IRES con riguardo alle spese effettuate per lavori di riqualificazione energetica.

In forza del summenzionato provvedimento, la misura della detrazione assume la seguente consistenza:



- ✓ 65% per le spese sostenute nel periodo 06/06/2013 – 31/12/2014
- ✓ 50% per le spese sostenute nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015.

Relativamente agli interventi sulle unità immobiliari di cui si compone il condominio o su parti comuni dello stesso l'intervento normativo prevede l'applicazione della detrazione nelle seguenti misure:

- ✓ 65% per le spese sostenute nel periodo 06/06/2013 – 30/06/2015
- ✓ 50% per le spese sostenute nel periodo 01/07/2015 – 30/06/2016.

Relativamente alle parti comuni si precisa che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, tutte le parti che siano "necessarie all'uso comune" (a titolo esemplificativo: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti, i portoni di ingresso, i portici, i cortili e le facciate), le aree destinate a parcheggio, i locali per i servizi in comune.

Per usufruire della detrazione nella misura del 65% è necessario che i pagamenti siano avvenuti prima del 30/06/2015. Dal 06/06/2014 al 31/12/2014, non conviene utilizzare questa norma, bensì beneficiare del bonus per la singola unità immobiliare in via autonoma. Ciò in quanto per usufruire della detrazione per i lavori effettuati sulle unità considerate come parte di un condominio, è necessario che tutti i condomini effettuino i pagamenti entro il periodo agevolato (30/06/2015). Se anche un solo condomino dovesse effettuare il pagamento l'01/07/2015, tutti i condomini potranno usufruire della detrazione nella misura del 50% in luogo del 65%.

Si precisa che non è necessario modificare i riferimenti normativi da indicare nei bonifici, posto che la norma agevolativa è sempre la Legge 296/2006 art.1 commi da 344 a 347.

[Torna all'indice](#)

**NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO -  
COMMA 139,LETT. C) E D)**

In conseguenza delle novità introdotte dalla Legge 147 del 27/12/2013 art.1 comma 139 lett. c e d, è stata disposta una proroga della detrazione IRPEF (nei limiti di un tetto di spesa pari ad Euro 96.000), applicabile alle spese per i lavori di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.16 D.L. 63/2013 comma 1 (ripristino immobili danneggiati da eventi calamitosi, realizzazione box pertinenziali, eliminazione barriere architettoniche, cablatura edifici, bonifica dall'amianto, ecc..) oltre che ai classici interventi di manutenzione (ordinaria solo per le parti comuni), restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia.

La summenzionata detrazione viene riconosciuta nella misura del:

- ✓ 50% per le spese sostenute nel periodo 26/06/2012 – 31/12/2014 (anziché 31/12/2013)
- ✓ 40% per le spese sostenute nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015.

A far data dal 01/01/2016 la detrazione a regime assumerà la misura del 36%, con un tetto massimo di spesa pari ad Euro 48.000.

Si precisa che se l'immobile è cointestato e le spese sono sostenute da tutti i cointestatari, il tetto dovrà essere suddiviso tra essi.

Trattandosi di incentivo a regime, i bonifici a far data dal 01/01/2016 saranno detraibili nella misura del 36% con tetto massimo di Euro 48.000. Pertanto, se le spese sostenute dal 01/01/2016 hanno ad oggetto un intervento per il quale sono già stati spesi Euro 48.000 negli anni precedenti, non si potrà usufruire di ulteriore detrazione. In sostanza, se si ritiene di dover sostenere una spesa superiore ad Euro 48.000, converrà approfittare dell'incentivo e sostenere la spesa entro la fine del 2014, per usufruire dell'agevolazione del tetto massimo di spesa di Euro 96.000.



In forza del medesimo articolo di Legge, è altresì riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi sul patrimonio edilizio, la proroga per la detrazione IRPEF avente ad oggetto l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, nella misura del 50% e per le spese sostenute sino al 31/12/2014.

Il tetto massimo di spesa ammonta ad Euro 10.000 e la spesa non può essere superiore a quella effettuata per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, cui la spesa per l'acquisto di mobili/elettrodomestici è riferibile.

Con riguardo alla detrazione IRPEF del 50% per gli acquisti di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati e di cui all'art.16 – bis comma 3 TUIR, non è chiaro se la proroga al 2014 riguardi anche questa tipologia di spesa.

Se l'Agenzia Entrate non confermerà l'estensione della proroga anche agli anzidetti casi, a far data dal 01/01/2014, per l'acquisto di abitazioni site in fabbricati interamente ristrutturati, la detrazione del 50% del 25% del prezzo di acquisto tornerà al 36% del 25% del prezzo di acquisto.

Si precisa che non è necessario modificare i riferimenti normativi da indicare nei bonifici, posto che la norma agevolativa è sempre l'art.16 TUIR.

#### MISURE ANTISISMICHE

La nuova detrazione IREPF/IRES del 65% sulle misure antisismiche dell'abitazione principale o delle costruzioni adibite ad attività produttive, è interessata dalle proroghe della Legge di Stabilità 2014.

In particolare, la spesa sostenuta per le misure antisismiche saranno detraibili da IREPF ed IRES al 65%.

La detrazione assumerà quindi la seguente misura:

- ✓ 65% per le spese sostenute dal 04/08/2013 al 31/12/2014
- ✓ 50% per le spese sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

Le detrazioni spettano a patto che le "procedure autorizzatorie" siano attivate dal 04/08/2013 e che gli interventi siano eseguiti su edifici "ricadenti sulle zone sismiche ad alta pericolosità".

[Torna all'indice](#)

#### RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI – COMMI DA 140 A 146

Viene concessa la possibilità di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni**, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e **deve riguardare tutti i beni risultanti nel bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.**

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile provvedere all'**affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva** dei redditi e dell'IRAP in misura **pari al 10%.**

**Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) a partire **dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016) **tramite il versamento di un'imposta sostitutiva** determinata nelle seguenti misure:

- ✓ **16%** per i **beni ammortizzabili;**
- ✓ **12%** per i **beni non ammortizzabili.**



**In caso di cessione**, assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione**, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

Le **imposte sostitutive** dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva **vanno versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi**. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

[Torna all'indice](#)

#### RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – COMMA 156

E' disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

Le condizioni per poter usufruire della rideterminazione del costo di acquisto sono le seguenti:

- I beni oggetto di affrancamento devono essere detenuti alla data dell'1.1.2014;
- I beni oggetto di affrancamento devono essere detenuti al di fuori del regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali;
- È fissato al 30.6.2014 il termine entro il quale provvedere:
  - ✓ alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
  - ✓ al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
    - 2% per le partecipazioni non qualificate;
    - 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

[Torna all'indice](#)

#### PERDITE SU CREDITI – COMMI 160 LETT.B) E 161

Gli elementi certi e precisi, richiesti per la deducibilità delle perdite ai sensi dall'art. 101, comma 5 TUIR, esistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione di corretti principi contabili. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013.

[Torna all'indice](#)

#### DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING – COMMI 162 E 163

Viene modificata la disciplina fiscale, in materia di imposte dirette, sulla deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l'altro, l'equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.

Nel dettaglio è stato modificato il **periodo minimo di deducibilità dei canoni** che è ora pari:

- ✓ alla **metà** per la generalità dei **beni mobili**;
- ✓ a **12 anni** per i **beni immobili**.





Per i **lavoratori autonomi** (art. 54, comma 2 TUIR), quindi, in caso di **beni immobili**, la **deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni** (scompare, pertanto, il minimo di otto anni e il massimo di quindici).

Per l'**impresa utilizzatrice** (art. 102, comma 7 TUIR) che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (al posto dei due terzi) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.

Rimane confermato in misura corrispondente all'**intero periodo d'ammortamento il periodo minimo di durata del leasing** avente ad oggetto i **veicoli a deducibilità limitata** ex art. 164, TUIR.

Le predette novità sono **applicabili ai contratti stipulati dall'01.01.2014**.

[Torna all'indice](#)

#### *SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI – COMMA 173*

È stato disposto che i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici, effettuate in attuazione di **contratti stipulati entro il 04.08.2013**, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA dal 4% al 10% decorrente dall'01.01.2014.

[Torna all'indice](#)

#### *ONERE DEDUCIBILE PER SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE – COMMA 174*

Per le somme restituite al soggetto erogatore, che costituiscono **oneri deducibili a condizione che siano state assoggettate a tassazione in anni precedenti** (ad esempio, canoni di locazione non spettanti), a seguito della modifica della lett. d-bis) del comma 1 dell'art. 10, TUIR, per l'ammontare non dedotto in tutto o in parte nel periodo d'imposta di restituzione, è prevista, già **dal 2013**, la possibilità, alternativamente di:

- ✓ operare la **deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi**;
- ✓ **chiedere il rimborso** dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto, secondo modalità che saranno stabilite con un apposito DM.

[Torna all'indice](#)

#### *LAVORATORI TRANSFRONTALIERI - COMMA 175*

Prorogata anche per l'anno 2014 l'agevolazione Irpef per i lavoratori frontalieri. La legge di stabilità prevede infatti che a **decorrere dal 01.01.2014** il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in zona frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), **concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente € 6.700**.

[Torna all'indice](#)

5%o DELL'IRPEF – COMMA 205

È confermata anche per il 2014 la disponibilità dei fondi da destinare alla devoluzione del 5%o IRPEF. La scelta risultante dal mod. UNICO – 730/2014 relativo al 2013 potrà riguardare i seguenti soggetti:

**1. enti di volontariato**, quali:

- ✓ organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97;
- ✓ associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale, regionale o provinciale ex art. 7, Legge n. 383/2000;
- ✓ associazioni e fondazioni riconosciute che operano, senza finalità di lucro, in via esclusiva o prevalente, nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97 (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela/conservazione/promozione del patrimonio storico e artistico);

**2. Enti della ricerca scientifica e dell'Università;**

3. Enti della ricerca sanitaria;

4. Comune di residenza;

5. Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

È inoltre confermato **l'obbligo per i soggetti beneficiari del riparto del 5%o di redigere, entro 1 anno dal percepimento delle somme, un rendiconto** dal quale deve risultare, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme, anche mediante una relazione illustrativa.

[Torna all'indice](#)

8%o DELL'IRPEF – COMMA 206

Sono ampliate le finalità alle quali è destinato il gettito dell'**8%o IRPEF devoluto alla diretta gestione statale** che ora ricomprende anche gli interventi relativi alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti all'istruzione scolastica.

[Torna all'indice](#)

TRASFER PRICING E RIFLESSI IRAP – COMMI DA 281 A 284

Con una norma di natura interpretativa è stabilito che **la disciplina** della rettifica dei prezzi di trasferimento sulla base del criterio del valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR (**transfer pricing**) è **applicabile anche ai fini IRAP per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007** (ossia, dal 2008).

Stante l'applicazione retroattiva, è previsto che **fino al 2012 non è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione** ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%).

Sono comunque confermate le sanzioni irrogate sulla base di un provvedimento divenuto definitivo al 31.12.2013.

[Torna all'indice](#)

COMPENSAZIONE CREDITI DI IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000 – COMMA 574

Analogamente a quanto già successo per il credito IVA la legge di stabilità ha previsto che **già a decorrere dal periodo in corso al 31.12.2013** (quindi per i crediti che scaturiranno dal modello Unico 2014 redditi 2013) **i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap per importi superiori a € 15.000 annui, devono chiedere il "visto di conformità"**. La compensazione dei crediti relativi all'anno 2013



potrà essere già possibile dal 01.01.2014 per importi superiori a € 15.000 ancorchè la relativa dichiarazione annuale (Modello Unico 2014 anno di imposta 2013) sarà presentata telematicamente entro il 30 settembre 2014.

Con l'apposizione del "visto", il responsabile del centro di assistenza fiscale conferma che i dati delle dichiarazioni dalle quali emerge il credito sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili.

[Torna all'indice](#)

#### IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONI PRODOTTI FINANZIARI – COMMA 581

Dal 2014 la misura dell'**imposta di bollo** prevista dall'art. 13, comma 2-ter, Tariffa parte I, DPR n. 642/72 sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari **aumenta dal 1,5‰ al 2‰**.

È inoltre **abrogata la soglia minima di imposta (pari a € 34,20)** individuata dalla Nota 3-ter del citato art. 13 ed è aumentata da € 4.500 a € 14.000 la misura massima dell'imposta per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

[Torna all'indice](#)

#### CONTRASTO RIMBORSI INDEBITI MOD.730 – COMMI DA 586 A 589

Con l'intento di **contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF nell'ambito del mod.730, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli, l'Agenzia delle Entrate procede alla verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in presenza di un rimborso superiore a € 4.000**, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.

La nuova disposizione è applicabile alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014, ossia dal mod. 730/2014 relativo ai redditi 2013.

[Torna all'indice](#)

#### CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – COMMA 590

È prevista la **proroga al triennio 2014-2016 del contributo di solidarietà** introdotto dall'art. 2, comma 2, DL n. 138/2011 (3% del reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000).

[Torna all'indice](#)

#### IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTO TERRENI – COMMI 608 E 609

Nonostante l'abrogazione di tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie delle imposte indirette applicabili ai trasferimenti immobiliari, **è fatta salva l'agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina** (art. 2, c. 4-bis D.L. 194/2009), con applicazione dell'**imposta di registro e ipotecaria fisse e dell'imposta catastale dell'1%**.

Se il trasferimento ha per oggetto **terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, **si applica l'imposta di registro nella nuova misura del 12%**.

[Torna all'indice](#)

TARDIVA/OMESSA PRESENTAZIONE TELEMATICA – COMMA 616 A)

È estesa a tutte le dichiarazioni e gli altri atti per i quali gli intermediari hanno assunto l'impegno di invio telematico (ad esempio, invio telematico contratti di locazione), la **sanzione da € 516 a € 5.164** prevista in caso di **tardiva / omessa trasmissione telematica** delle dichiarazioni.

[Torna all'indice](#)

DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO – COMMI DA 618 A 624

È riconosciuta la possibilità di estinguere, **senza corresponsione degli interessi**, il debito risultante dai **ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013**, tramite il pagamento:

- ✓ di quanto iscritto a ruolo ovvero dell'ammontare residuo;
- ✓ dell'aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.

La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli **avvisi di accertamento esecutivi emessi** dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione **fino al 31.10.2013**, mentre la stessa non è consentita relativamente alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.

Il **perfezionamento della definizione** avviene con l'**integrale versamento** di quanto dovuto **entro il 28.02.2014** mentre entro il 30.6.2014 il contribuente sarà informato dell'avvenuta estinzione del debito.

A seguito della novità introdotta, è stabilito che la riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15 marzo 2014 e tale sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

[Torna all'indice](#)

**SCADENZIARIO 2014 GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO**GENNAIO

Lunedì 27 Gennaio	
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2013 (soggetti mensili) e al quarto trimestre 2013 (soggetti trimestrali).
Martedì 28 Gennaio	
<b>MOD. UNICO 2013 MOD. IRAP 2013 REVOCA RIMBORSO</b>	Termine ultimo per la presentazione del mod. UNICO / IRAP 2013 integrativo da parte dei soggetti che intendono modificare la richiesta di rimborso del credito IRPEF / IRES / IRAP 2012 contenuta nella dichiarazione inviata telematicamente nel 2013.
Giovedì 30 Gennaio	
<b>REVOCA REGIME NUOVE INIZIATIVE</b>	Presentazione all'Agenzia delle Entrate del mod. AA9/11 da parte dei soggetti che nel 2012 o 2013 hanno optato per il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e nel 2014 intendono revocare tale scelta, adottando il regime ordinario, rispetto al vincolo triennale di applicazione di tale regime.
Venerdì 31 Gennaio	



<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di dicembre 2013. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi / a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
<b>CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI LEGALI</b>	Versamento del contributo annuale (€ 26) da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori Legali tramite l'apposito c/c postale intestato a Consip spa.
<b>COMUNICAZIONE "CLIENTI-FORNITORI" 2012</b>	Invio telematico della comunicazione clienti – fornitori (c.d. spesometro) relativa al 2012 considerato il periodo di "tolleranza" concesso dall'Agenzia delle Entrate
<b>COMUNICAZIONE BENI A SOCI / FAMILIARI FINANZIAMENTI / CAPITALIZZAZIONI 2012</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni d'impresa concessi in godimento a soci / familiari nel 2012, nonché dei finanziamenti / capitalizzazioni effettuati alla società / impresa nel 2012 considerato il periodo di "tolleranza" concesso dall'Agenzia delle Entrate
<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative: <input type="checkbox"/> a dicembre 2013, da parte dei soggetti mensili; <input type="checkbox"/> al quarto trimestre 2013, da parte dei soggetti trimestrali. A tal fine va utilizzato il quadro BL contenuto nel Modello di comunicazione polivalente approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908. In alternativa è possibile continuare ad utilizzare il precedente modello.
<b>IVA ACQUISTI DA SAN MARINO</b>	Invio telematico della comunicazione degli acquisti con operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a dicembre 2013. A tal fine va utilizzato il quadro SE contenuto nel Modello di comunicazione polivalente approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908. In alternativa è possibile continuare ad effettuare la comunicazione utilizzando la precedente modalità cartacea

FEBBRAIO**Lunedì 17 Febbraio**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"</b>	<input type="checkbox"/> Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta; <input type="checkbox"/> Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2013 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute: <input type="checkbox"/> per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il quarto trimestre 2013 (soggetti trimestrali "speciali"); <input type="checkbox"/> per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il mese di gennaio (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi / a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).



<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <input type="checkbox"/> rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); <input type="checkbox"/> utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); <input type="checkbox"/> contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
<b>Martedì 25 Febbraio</b>	
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).
<b>Venerdì 28 Febbraio</b>	
<b>MOD. CUD 2014</b>	Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi / a progetto della certificazione dei redditi 2013.
<b>CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVIGIONI</b>	Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione attestante i compensi / provvigioni corrisposte e le ritenute effettuate nel 2013.
<b>CERTIFICAZIONE UTILI</b>	Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2013 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo / utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2013 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
<b>IVA COMUNICAZIONE DATI</b>	Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA riferita al 2013. Si rammenta che tra i soggetti esonerati sono ricompresi coloro che presentano nel mese di febbraio la dichiarazione IVA relativa al 2013.
<b>IVA STAMPATI FISCALI</b>	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2013 (ricevute fiscali, bolle d'accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
<b>STUDI DI SETTORE CAUSE GIUSTIFICATIVE MOD. UNICO 2013</b>	Invio telematico della comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle cause che hanno giustificato la non congruità agli studi di settore relativi al 2012 (mod. UNICO 2013), come specificato dall'Agenzia nel Comunicato stampa 4.12.2013
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate ad ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI</b>	Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative al mese di gennaio (soggetti mensili). A tal fine va utilizzato il quadro BL contenuto nel Modello di comunicazione polivalente approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908
<b>IVA ACQUISTI DA SAN MARINO</b>	Invio telematico della comunicazione degli acquisti con operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a gennaio. A tal fine va utilizzato il quadro SE contenuto nel Modello di comunicazione polivalente approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908

**MARZO**

<b>Lunedì 3 Marzo</b>	
<b>IRAP OPZIONE 2014 - 2016</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello di comunicazione dell'opzione per la determinazione, dal 2014, della base imponibile IRAP con il metodo c.d. "da bilancio".
<b>IRAP REVOCA DAL 2014</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello di comunicazione della revoca dal 2013 dell'opzione



esercitata per il triennio 2011 – 2013 per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo c.d. "da bilancio"..	
<b>Lunedì 17 Marzo</b>	
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE</b>	<input type="checkbox"/> Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta; <input type="checkbox"/> Versamento dell'imposta relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale. Il termine interessa i soggetti che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma; coloro che presentano il mod. UNICO 2014 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese.
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute: <input type="checkbox"/> per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il quarto trimestre 2013 (soggetti trimestrali); <input type="checkbox"/> per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il mese di febbraio (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi / a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a: <input type="checkbox"/> rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); <input type="checkbox"/> utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); <input type="checkbox"/> contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
<b>TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI</b>	Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a: <input type="checkbox"/> € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; <input type="checkbox"/> € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.
<b>ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO</b>	Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2014 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2014 o non disinstallati entro il 31.12.2013.
<b>Martedì 25 Marzo</b>	
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).
<b>Lunedì 31 Marzo</b>	
<b>DETRAZIONE 55%- 65% LAVORI "A CAVALLO D'ANNO</b>	Invio telematico della comunicazione delle spese sostenute nel 2013 (o precedenti) con riferimento agli interventi di risparmio energetico, iniziati in tale anno che proseguono nel 2014 per i quali si intende beneficiare della detrazione del 55% - 65%.
<b>ENTI NON COMMERCIALI</b>	Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel



<b>VARIAZIONE DATI MOD. EAS</b>	2013, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.
<b>MOD. 730-4/2014</b>	Invio telematico della comunicazione dell'indirizzo telematico che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 risultanti dai modd. 730/2014 relativi al 2013. Il modello va utilizzato dai soggetti che non hanno già inviato la comunicazione nel 2013 e da coloro che devono variare dati già comunicati.
<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI</b>	Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative al mese di febbraio (soggetti mensili). A tal fine va utilizzato il quadro BL contenuto nel Modello di comunicazione polivalente approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908
<b>IVA ACQUISTI DA SAN MARINO</b>	Invio telematico della comunicazione degli acquisti con operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a febbraio. A tal fine va utilizzato il quadro SE contenuto nel Modello di comunicazione polivalente approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908

[Torna all'indice](#)